

DECRETO 10 agosto 2012.

Procedura e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili con la legge regionale.

**L'ASSESSORE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ**

Visto l'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che al comma 13 demanda all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità il compito di definire, con proprio decreto, gli «schemi-tipo» sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2 della medesima legge regionale adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, e per estremi nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visti gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, applicato nell'ordinamento regionale ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12 con i limiti ivi richiamati;

Visto l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che detta disposizioni sullo studio di fattibilità;

Considerato che i suddetti schemi-tipo debbono conformarsi (precisandole ove necessario) alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, nonché agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni, avente ad oggetto "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali»;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo l'approvazione sono trasmessi al dipartimento regionale tecnico, di cui all'art. 4 della medesima legge;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 47/OSS del 19 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 18 dicembre 2009, n. 58 - parte I con le relative schede;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213 relativo agli schemi-tipo per la programmazione triennale ed annuale dei lavori pubblici, nonché per la programmazione annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità della pubblicazione informatica della programmazione in argomento per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

Visto l'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'articolo 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

Decreta:

Art. 1

*Redazione ed approvazione
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali
e dell'elenco annuale dei lavori*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, sono tenute, preventivamente, a predisporre ed approvare nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto.

2. I limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 sono riferiti all'importo complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.

3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della loro pubblicazione, sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge regionale n. 10/1991 e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale.

4. I soggetti di cui al precedente comma 1 deliberano l'aggiornamento definitivo del programma, l'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, denominato elenco annuale, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, (articolo 6, comma 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ed art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come richiamato in premessa).

5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 13 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, al dipartimento regionale tecnico sulla base delle schede-tipo allegate al presente decreto.

6. Presso il sito internet del dipartimento regionale tecnico saranno resi disponibili il supporto informatico per la compilazione delle schede-tipo allegate al presente decreto, nonché le apposite istruzioni sia per l'accredito del soggetto referente di cui al comma 3, sia per la pubblicazione telematica.

Art. 2

Attività preliminari alla redazione del programma

1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della

legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, nonché tramite beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

Nella scheda 2, sezione B, sono invece riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

2. Salvo che per gli interventi di manutenzione per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 3, i soggetti di cui al precedente articolo 1 del presente decreto formulano il programma triennale nel rispetto degli studi previsti all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e agli articoli 11, comma 1 e seguenti, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 citato in premessa, per quanto compatibili con la legge regionale. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.

3. Per i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

Art. 3

Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti, vengono indicati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2 allegate, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3 allegata.

2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce, il responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allegata, la conformità urbanistica, che deve essere perfezionata entro la data di approvazione del programma triennale e relativo elenco annuale, la verifica dei vincoli ambientali e l'ordine di priorità in conformità all'articolo 6, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.

Art. 4

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione di uno studio di fattibilità, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, o della progettazione almeno preliminare, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, salvo che per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

2. Per la realizzazione di lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sufficiente uno studio di fattibilità.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, relative ai lavori in economia di importo inferiore a 100.000 euro, sono attuate attraverso la predisposizione di un apposito elenco allegato alla scheda dell'elenco annuale.

4. La formulazione dell'elenco annuale è riepilogata nella scheda 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

5. Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

6. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.

7. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.

Art. 5

Pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, gli schemi dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, prima della loro approvazione, sono affissi per almeno sessanta giorni consecutivi nella sede dell'amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'articolo 1, comma 3. Nei comuni il periodo di affissione del programma triennale e dell'elenco annuale all'albo pretorio telematico è fissato in trenta giorni.

2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.

3. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva all'albo pretorio telematico per almeno quindici giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate nel sito internet del dipartimento regionale tecnico.

4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti, successivamente alla loro approvazione, sono trasmessi al dipartimento regionale tecnico. Nel sito internet di quest'ultimo sarà messa a disposizione un'apposita sezione per la pubblicazione informatica degli atti della programmazione.

Art. 6

Programmazione annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

1. Ai sensi dell'articolo 271, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, di concerto con altri soggetti quando esplicitamente previsto, per l'acquisizione di beni e servizi possono adottare il programma annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al presente decreto.

2. L'inclusione nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione della progettazione secondo quanto disposto dall'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite l'impiego di capitale privato ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 4, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma annuale.

4. Nella scheda 4 è contenuta la distinta dei beni e servizi da realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei costi, la tipologia del bene o servizio, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.

5. Si applicano per quanto compatibili l'articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6, l'articolo 4, commi 5, 6 e 7 e l'articolo 5.

Art. 7

Norme transitorie

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, fino alla

piena attivazione del dipartimento regionale tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 le relative funzioni previste nel presente decreto saranno svolte dall'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Art. 8

Applicazione e aggiornamento

1. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, ove ne ravvisi l'esigenza anche in considerazione di eventuali proposte che i soggetti di cui al precedente articolo 1 inviano, sulla base della concreta esperienza applicativa, entro il 31 marzo di ciascun anno all'Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. Il presente decreto con le relative schede e tabelle allegate sostituisce il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 47/OSS. del 19 novembre 2009.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini della predisposizione del programma triennale 2013/2015 e dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché per la predisposizione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi a partire dall'anno 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nei siti web istituzionali dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Palermo, 10 agosto 2012.

VECCHIO

Allegati

**Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAAA/AAAA
DELL'AMMINISTRAZIONE**

Quadro delle risorse disponibili

Tipologie risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria Primo anno	Disponibilità finanziaria Secondo anno	Disponibilità finanziaria Terzo anno	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 decreto legislativo n. 163/2006				
Stanziamanti di bilancio				
Altro				
Totali				

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	

Il responsabile del programma

.....
(nome e cognome)

NOTE

www.lavoripubblici.it

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAA DELL'AMMINISTRAZIONE**Elenco annuale**

Cod. int. amm.ne (1)	Codice unico intervento CUI (2)	CUP	Descrizione dell'intervento	CPV	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità ambientali	Verifica vincoli ambientali		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome					Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim./anno inizio lavori	Trim./anno fine lavori
Totale																

Il responsabile del programma

.....
(nome e cognome)

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
 (4) Vedi art. 6, comma 3, della legge regionale n. 12/2011 secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità; 3 = minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da tabella 4.

Scheda 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI AAA DELL'AMMINISTRAZIONE**Art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207**

Cod. int. amm.ne	Tipologia (1)		Codice unico intervento - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		

Il responsabile del programma

.....
(nome e cognome)

- (1) Indicare se servizio o forniture.
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Vedi tabella 6.

NOTE

Tabella 1 - Tipologie

Codice	Descrizione
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione ordinaria

Tabella 2 - Categorie

Codice	Descrizione
A01 01	Stradali
A01 02	Aeroportuali
A01 03	Ferrovie
A01 04	Marittime lacuali e fluviali
A01 88	Altre modalità di trasporto
A02 05	Difesa del suolo
A02 11	Opere di protezione ambiente
A02 15	Risorse idriche
A02 99	Altre infrastrutture per ambiente e territorio
A03 06	Produzione e distribuzione di energia elettrica
A03 16	Produzione e distribuzione di energia non elettrica
A03 99	Altre infrastrutture del settore energetico
A04 07	Telecomunicazione e tecnologie informatiche
A04 13	Infrastrutture per l'agricoltura
A04 14	Infrastrutture per la pesca
A04 39	Infrastrutture per attività industriali
A04 40	Annona, commercio e artigianato
A05 08	Edilizia sociale e scolastica
A05 09	Altra edilizia pubblica
A05 10	Edilizia abitativa
A05 11	Beni culturali
A05 12	Sport e spettacolo
A05 30	Edilizia sanitaria
A05 31	Culto
A05 32	Difesa
A05 33	Direzionale e amministrativo
A05 34	Giudiziario e penitenziario
A05 35	Igienico sanitario
A05 36	Pubblica sicurezza
A05 37	Turistico
A06 90	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
E10 40	Studi e progettazioni
E10 41	Assistenza e consulenza
E10 99	Altro

Tabella 3 - Modalità di apporto di capitale privato

Codice	Modalità
01	Finanza di progetto
02	Concessione di costruzione e gestione
03	Sponsorizzazione
04	Società partecipate o di scopo
05	Locazione finanziaria
99	Altro

Tabella 4 - Stato della progettazione approvata

Codice	Stato della progettazione approvata
SF	Studio di fattibilità
PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo
SC	Stima dei costi

Tabella 5 - Finalità

Codice	Finalità
MIS	Miglioramento e incremento di servizio
CPA	Conservazione del patrimonio
ADN	Adeguamento normativo sismico
COP	Completamento d'opera
VAB	Valorizzazione beni vincolati
URB	Qualità urbana
AMB	Qualità ambientale

Tabella 6 - Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture

Codice	Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture
01	Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
02	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
03	Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
04	Stanzamenti di bilancio
99	Altro

(2012.33.2460)090

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 5 giugno 2012.

Approvazione delle griglie di elaborazione relative alla misura 413 "Attuazione di strategia di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" per la determinazione delle riduzioni/esclusioni, asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" del P.S.R. Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce le modalità di applica-